

- condannare alle spese la Commissione e ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:

La Commissione ha violato l'articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, nonché l'articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, allorché ha dichiarato nulle le fatture relative all'impegno e ha poi imposto alle autorità doganali di riscuotere dazi, come se nessuna valida fattura relativa all'impegno fosse stata emessa e trasmessa alle autorità doganali all'atto della dichiarazione di immissione delle merci in libera pratica.

Tale motivo è basato sull'illegittimità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese <sup>(3)</sup>, nonché dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese <sup>(4)</sup>, il quale attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare la nullità delle fatture relative all'impegno.

<sup>(1)</sup> GU 2013 L 176, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU 2016 L 176, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU 2013 L 325, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU 2013 L 325, pag. 66.

## Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Wuxi Saijing Solar/Commissione

(Causa T-782/17)

(2018/C 042/47)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (Yixing, Cina) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

#### 1. annullare

- l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e
- l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese;

#### 2. annullare

- l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (EU) 2017/1542 della Commissione, del 5 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, nei limiti in cui si applica alla ricorrente; e

- condannare alle spese la Commissione, nonché ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:

La Commissione ha violato l'articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, nonché l'articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, allorché ha dichiarato nulle le fatture relative all'impegno e ha poi imposto alle autorità doganali di riscuotere dazi, come se nessuna valida fattura relativa all'impegno fosse stata emessa e trasmessa alle autorità doganali all'atto della dichiarazione di immissione delle merci in libera pratica.

Tale motivo è basato sull'illegittimità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese <sup>(3)</sup>, nonché dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese <sup>(4)</sup>, il quale attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare la nullità delle fatture relative all'impegno.

<sup>(1)</sup> GU 2013 L 176, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU 2016 L 176, pag. 55

<sup>(3)</sup> GU 2013 L 325, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU 2013 L 325, pag. 66.

---

## Ricorso proposto il 1° dicembre 2017 — GE Healthcare / Commissione

(Causa T-783/17)

(2018/C 042/48)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* GE Healthcare A/S (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: D. Scannell, Barrister, G. Castle e S. Oryszczuk, Solicitors)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea C(2017) 7941 final del 23 novembre 2017, che sospende le autorizzazioni della ricorrente all'immissione in commercio di Omniscan (INN gadodiamide);
- condannare la convenuta a pagare le spese legali e le altre spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- Primo motivo, secondo cui la decisione contestata viola l'articolo 116 della direttiva 2001/83/CE <sup>(1)</sup>.
- Secondo motivo, in base al quale la decisione contestata viola il principio di precauzione.